

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Art. 15

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di 144.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, alla Finalità 1, Funzione 5, con la denominazione <<Infrastrutture a servizio delle imprese - spese correnti>> e al capitolo 6240 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Finanziamento al CAI - FVG per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 6241 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 con la denominazione <<Oneri per la predisposizione e per l'aggiornamento della cartografia regionale delle strutture alpine regionali iscritte nell'Elenco>>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6242 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014, con la denominazione <<Contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco>>.

4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione ordinaria, è autorizzata la spesa di 118.703,62 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6243 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione <<Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione ordinaria>>.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione straordinaria, è autorizzata la spesa complessiva di 162.592,76 euro suddivisa in ragione di 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di

bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6244 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione <<Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione straordinaria>>.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1266 di nuova istituzione <<per memoria>> con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione delle norme di comportamento sulle strutture alpine regionali>>.

7. Alla copertura dell'onere complessivo di 485.296,38 euro suddiviso in ragione di 354.000 euro per l'anno 2013 e di 131.296,38 euro per l'anno 2014 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:

a) unità di bilancio 5.1.1.1087 capitolo 6105 - 144.000 euro per l'anno 2013;

b) unità di bilancio 1.3.1.5037 capitolo 9187 - 128.703,62 euro per l'anno 2013 e 50.000 euro per l'anno 2014;

c) unità di bilancio 5.1.2.1090 capitolo 1043 - 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.